



ASL
RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO

Azienda Sanitaria Locale Rieti

**U.O.C. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE, A CONVENZIONE
E COLLABORAZIONE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1996 del 24 OTT. 2018

Oggetto: Dipendente A.P. matricola n. 64538. Richiesta permessi per l'assistenza a soggetti in condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 modificato dall'art. 6 del D. Lgs 119/2011.

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

Responsabile del Procedimento:

Sig.ra Riccarda Chiaretti

Firma

Data

17/10/2018

Il Dirigente:

Dott.ssa Ornella Serva

Firma

Data

17/10/2018

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa _____

Data _____

Firma _____

Dott.ssa Barbara Proietti

Oggetto: Dipendente A.P. matricola n. 64538. Richiesta permessi per l'assistenza a soggetti in condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 modificato dall'art. 6 del D. Lgs 119/2011.

Pag. 2 di 4

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega, integrata con delibera n.222/D.G. del 12/3/2018;

IL DIRETTORE

DELLA U.O.C. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE, A CONVENZIONE E COLLABORAZIONE

VISTO che la dipendente A.P. matricola n. 64538, Collaboratore Amministrativo Professionale - Esperto, in servizio a tempo indeterminato con orario pieno, presso la ASL di Rieti - Direzione Generale, ha presentato istanza il 16/10/2018, con nota prot.n. 54030, al fine di ottenere permessi per l'assistenza a soggetti in condizione di handicap grave, ai sensi dell'art. 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 119/2011;

PREMESSO che il comma 3 dell'art 33 legge 104/92, come modificato dall'art. 24 lett. a) della Legge n. 183/2010 e dall'art. 6 del D.Lgs 119/2011 prevede che

- *“ A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.*
- *Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.*
- *Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente”.*

VISTO il verbale della commissione medica per l'accertamento dell'handicap della ASL di Rieti, del 11/09/2018 (comma 3 art. 3 legge 104/92) non rivedibile per la madre (M.R.)

RILEVATO inoltre, che l'art. 20 della legge 102/09 prevede al comma 1, che a far data dal 1° gennaio 2010 le Commissioni Mediche della Aziende Sanitarie Locali siano integrate da un medico dell'INPS, quale componente effettivo delle medesime, e che, in ogni caso, l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS;

Oggetto: Dipendente A.P. matricola n. 64538. Richiesta permessi per l'assistenza a soggetti in condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 modificato dall'art. 6 del D. Lgs 119/2011.

Pag. 3 di 4

RILEVATO che il comma 7 - bis dell'art. 33 della legge 05/02/1992 n. 104 introdotto dall'art. 24 lettera c) della legge n. 183/2010, prevede, con riferimento anche alla responsabilità disciplinare del dipendente, che il lavoratore di cui al comma 3 dell'art. 33 in argomento decade dal diritto alla fruizione dei permessi, qualora il datore di lavoro accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti;

CONSIDERATO l'elenco allegato alle istanze di cui sopra, dei parenti ed affini entro il 3° della persona in condizione di handicap grave;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa,

1. Di concedere alla dipendente A.P. matricola n. 64538, Collaboratore Amministrativo Professionale - Esperto, in servizio a tempo indeterminato con orario pieno, presso la ASL di Rieti - Direzione Generale, permessi per l'assistenza a soggetti in condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 modificato dall'art. 6 del D. Lgs 119/2011, per la madre (M.R.);
2. Di precisare che quanto concesso sopra, non è soggetto a rivedibilità;
3. DI dare atto che i permessi di cui trattasi sono retribuiti, computabili nell'anzianità di servizio, non riducono le ferie non incidono negativamente sulla 13^a mensilità;
4. DI dare atto che il lavoratore che assiste un familiare disabile o affine entro il 2° ovvero entro il 3° grado, ha diritto ad un permesso di 3 giorni al mese;
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96;
6. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33.

in oggetto



per esteso



Il Direttore della U.O.C.
Amministrazione del Personale Dipendente, a
Convenzione e Collaborazione
Dott.ssa Ornella Selva

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO;

☒ Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Anna Petti)

☐ Il Direttore Sanitario: Dr. Vincenzo Rea

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 24 OTT. 2018

24 OTT. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data _____

in oggetto ☒

per esteso ☐

24 OTT.

Rieti li _____

24 OTT. 2018

IL FUNZIONARIO

Valeria A. De